



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Equiparazione alle posizioni economiche C2 e C3 del Comparto Ministeri del personale dipendente dalle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 15100 del 15 marzo 2007.

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 15 marzo 2007:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTO l'articolo 17-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002, il quale dispone che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di una separata area di vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento;

VISTO il secondo comma del medesimo articolo 17-bis, il quale prevede che la vicedirigenza possa essere istituita anche negli altri comparti di amministrazioni con riferimento alle posizioni C2 e C3 e stabilisce che l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, restando salve le competenze delle Regioni e degli Enti locali;

VISTO lo schema di decreto in argomento, pervenuto in data 8 gennaio 2007, dall'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e diramato alle Regioni ed agli Enti locali il successivo 10 gennaio;

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 31 gennaio 2007, le Regioni hanno espresso le loro osservazioni formalizzate in una nota condivisa a livello tecnico da un gruppo ristretto di rappresentanti, costituito in seno alla Conferenza delle Regioni, riferite ad un richiamo più corretto dell'equiparazione delle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri, alla posizione giuridica D3 del comparto Regioni-Autonomie locali

M





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

(essendo le posizioni D4, D5 e D6 esclusivamente di sviluppo economico) ed, inoltre, hanno osservato che, detta equiparazione, è valida solo ai fini della mobilità intercompartimentale e non attiene quindi, in alcun modo, ad una definizione automatica dell'area della vicedirigenza per il comparto Regioni-Autonomie locali;

CONSIDERATO che, tali osservazioni sono state ritenute accoglibili dai rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate, che si sono riservati di trasmettere la riformulazione dello schema di decreto interministeriale, a seguito delle modifiche richieste in sede tecnica;

VISTO lo schema di decreto interministeriale, trasmesso con nota del 2 febbraio 2007, dall'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, corredato della relazione illustrativa e delle Tabelle di equiparazione allegate allo schema, contenente le richieste avanzate dalle Regioni nella riunione tecnica del 31 gennaio 2007 e diramato con nota del 5 febbraio 2007 (All. 1);

RILEVATO che, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato con nota del 13 febbraio 2007, di non avere osservazioni in ordine alla riformulazione dello schema di decreto, trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

RILEVATO che, l'ANCI, non presente alla citata riunione del 31 gennaio 2007, ha trasmesso in data 7 febbraio 2007, un documento di osservazioni in ordine al provvedimento ed è stata quindi convocata una ulteriore riunione tecnica per il giorno 19 febbraio 2007;

CONSIDERATO che, nella citata riunione del 19 febbraio 2007, i rappresentanti delle Regioni hanno espresso il loro assenso tecnico favorevole in ordine alla riformulazione dello schema di decreto, diramato con nota del 5 febbraio 2007;

CONSIDERATO che, nella medesima sede, l'ANCI ha comunicato di non condividere la disposizione contenuta nell'articolo 2, (Tabella B) dello schema, che equipara le posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri del personale alla posizione D3 del comparto Regioni-autonomie locali, chiedendo quindi che, al fine della mobilità intercompartimentale, l'equiparazione delle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri, vada fatta con riferimento alla sola categoria D;

CONSIDERATO che, i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno ritenuto di non poter accogliere la richiesta dell'ANCI, in ragione del fatto che lo schema di decreto in esame è stato predisposto in adempimento dell'articolo 17-bis, secondo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e che, quindi, tale richiesta sarebbe illegittima perché in contrasto con la citata normativa;

U





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, l'ANCI e l'UPI rispettivamente con note del 27 febbraio e del 1° marzo 2007, hanno comunicato il proprio parere positivo in merito al provvedimento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Equiparazione alle posizioni economiche C2 e C3 del Comparto Ministeri del personale dipendente dalle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nella riformulazione del testo diramato con nota del 5 febbraio 2007.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia



Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta

u
8



*Il Ministro per le Riforme
e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione*

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 17-bis, introdotto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145 e, in particolare, il comma 1, che ha stabilito che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza, nella quale viene ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento;

VISTO, altresì, il secondo comma del medesimo articolo 17-bis, che ha previsto la possibilità di applicare, ove compatibile, quanto recato nel predetto comma 1 anche al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri;

RILEVATO che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'equivalenza delle posizioni viene definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



*Il Ministro per le Riforme
e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione*

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che hanno disciplinato nei vari comparti i passaggi dai precedenti ordinamenti professionali all'attuale sistema di classificazione;

PRESO ATTO che il citato articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fa in ogni caso salve le competenze delle Regioni e degli Enti Locali secondo il disposto dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, il quale stabilisce che le Regioni a statuto ordinario e le altre pubbliche amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ai principi dell'art. 4 e del Capo II dello stesso decreto, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare;

RAVVISATA l'esigenza di prevedere, ai soli fini delle procedure di mobilità intercompartimentali, l'equiparazione delle posizioni del personale per il quale sono fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali nonché del personale della scuola e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri inserite nelle apposite aree della vicedirigenza;

UDITO il parere del Consiglio di Stato n. 4239/2006, reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 6 novembre 2006;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

UDITO il parere del Consiglio di Stato





*Il Ministro per le Riforme
e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione*

DECRETA

Articolo 1

1. Nella tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le posizioni del personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrispondenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri confluite nella vicedirigenza.

Articolo 2

1. Ai soli fini delle procedure di mobilità intercompartimentale, l'allegata tabella B, che fa parte integrante del presente decreto, individua le corrispondenze con le posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri del personale proveniente dai comparti per i quali sono fatte salve le competenze delle Regioni e degli Enti Locali, secondo il disposto dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché del personale della Scuola e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Roma,

Il Ministro
dell'Economia e delle
Finanze

Il Ministro
per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione



TABELLE DI EQUIPARAZIONE

TABELLA A			
	Comparto	Qualifiche Funzionali di provenienza*	Corrispondenza nel sistema di classificazione CCNL 1998/2001**
1	Enti pubblici nazionali non economici *****	VIII	C3
		IX	C4***
2	Aziende Amministrazioni dello Stato	VIII	C2
		IX	C3-C3super
3	Universita'	VIII	D2***
		IX	EP2***
4	Agenzie Fiscali	VIII	C2****
		IX	C3****
5	Presidenza del Consiglio dei Ministri	VIII	C2****
		IX	C3****
6	Enti di ricerca	VIII - IX	IV - V livello
7	ENAC art.70 d.lgs n.165/2001	liv. 1	C2
		liv. 2	C3***
8	ENEA art.70 d.lgs n.165/2001	8	8
		9	9
9	CNEL	VIII	C2
		IX	C3***
10	Unioncamere art.70 d.lgs n.165/2001	2 livello	Quadro intermedio
		1 livello	
11	ASI art.70 d.lgs n.165/2001	VIII - IX	V - IV livello

* Qualifiche di provenienza indicate dalla legge n. 145 del 2002 ai fini dell'equiparazione del personale appartenente ad amministrazioni non ricomprese nel comparto Ministeri destinatario delle disposizioni relative alla vicedirigenza.

** Sono indicate le posizioni economiche contrattuali di equiparazione al momento dell'inquadramento del personale appartenente alle qualifiche funzionali nel nuovo sistema di classificazione professionale definito dai CCNL

*** e successivi sviluppi economici.

**** nell'attuale sistema di classificazione corrispondono alle posizioni F3- F4- F5 istituite con il CCNL 2002-2005.



TABELLA B		
Comparto	Qualifica di provenienza*	Posizione nel vigente sistema di classificazione**
Regioni ed autonomie locali	VIII	D3 ***
Sanita'	VIII - VIII bis	D livello super
Scuola	D	D
Istituti di Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale	D	EP1 - EP2

*Qualifiche di provenienza indicate dalla legge n. 145 del 2002 ai fini dell'equiparazione del personale appartenente ad amministrazioni non ricomprese nel Comparto Ministeri destinatario delle disposizioni relative alla vicedirigenza.

** Sono indicate le posizioni economiche contrattuali di equiparazione al momento dell'inquadramento del personale appartenente alle qualifiche funzionali nel nuovo sistema di classificazione

*** e successivi sviluppi economici





Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto recante: "Equiparazione alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

1. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, ha stabilito che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vice dirigenza nella quale viene ricompreso il personale laureato, appartenente alle posizioni C2 e C3 in base al vigente ordinamento del personale, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione, la disposizione viene estesa anche al personale privo di laurea ma in possesso degli altri requisiti richiesti (anzianità nella posizione e/o qualifica) purché lo stesso sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.

Il secondo comma del medesimo articolo 17-*bis* ha altresì previsto la possibilità di costituire la predetta area della vice dirigenza anche negli altri comparti di contrattazione con riferimento al personale appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del Comparto Ministeri.



Circa le modalità di costituzione dell'area della vice dirigenza per i comparti diversi da quello dei Ministeri è richiesto un adempimento propedeutico, costituito dall'emanazione di un decreto interministeriale di equiparazione fra le categorie omologhe ai C2 e C3 del Comparto Ministeri (di iniziativa del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

In adempimento dell'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è stata predisposta l'allegata ipotesi di decreto, recante una "griglia" di equiparazioni, secondo l'indicazione della legge.

2. Lo schema di decreto si compone di due articoli, cui corrispondono le due Tabelle allegate al decreto medesimo.

Attraverso l'**articolo 1** viene fornito supporto alla Tabella A che individua nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le posizioni corrispondenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri secondo l'attuale sistema di classificazione definito dai contratti collettivi dei comparti di contrattazione.

In particolare, la metodologia adottata per definire il sistema di equiparazioni è costituita dall'identificazione delle ex qualifiche funzionali di provenienza delle varie amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, corrispondenti alle qualifiche VIII e IX del



comparto Ministeri, e dalla correlativa individuazione delle posizioni in cui le stesse sono confluite nell'attuale sistema di classificazione definito dai contratti collettivi per i quadrienni 1998-2001 e 2002-2005. Si è ritenuto opportuno fare riferimento alla posizione di primo inquadramento nel nuovo sistema di classificazione professionale definito dai contratti collettivi senza contemplare espressamente, comparto per comparto, i successivi sviluppi economici.

Con l'**articolo 2** dello schema di decreto, viene fornito il supporto alla Tabella B, allegata allo schema di decreto, con la quale viene definita, nella salvaguardia delle competenze di Regioni ed autonomie locali – secondo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n.165 del 2001, richiamato dal comma 2, secondo alinea, dell'articolo 17-*bis* del medesimo decreto legislativo – l'equiparazione alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri del personale dei comparti delle Regioni-autonomie locali e della Sanità ai soli fini della mobilità intercompartimentale.

Analogamente si è proceduto per il personale della Scuola e degli Istituti di Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM). Considerato che il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) non può svolgere, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le funzioni che l'articolo 17-*bis* del medesimo decreto legislativo attribuisce ai vicedirigenti, ma che risulta in ogni caso opportuno, per il personale dei predetti comparti, prevedere equiparazioni alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri ai fini della mobilità intercompartimentale, si è disposto con un inciso nell'apposito articolo 2, che individua nell'Area D il



personale ATA omologo alle qualifiche VIII e IX del comparto Ministeri confluito nelle posizioni C2 e C3. Tale equiparazione ha, analogamente, trovato rappresentazione nella Tabella B allegata allo schema di decreto.

3. Nello schema di decreto viene affrontato con soluzioni diverse un doppio problema interpretativo relativo al campo di applicazione dello stesso decreto, con riferimento: a) alle amministrazioni, ricomprese nei "mono comparti" di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (*sub art. 1 dello schema di decreto*); b) alle amministrazioni ricomprese nei comparti delle Regioni - enti locali e della Sanità (*sub art. 2 dello schema di decreto*).

3.1. Con riferimento al primo gruppo di amministrazioni, nominativamente individuate dal comma 4, dell'articolo 70 del decreto legislativo n.165 del 2001 attraverso il richiamo alla relativa legge istitutiva (*Legge 4 giugno 2003 n. 128 - Agenzia spaziale italiana; Legge 3 settembre 2003 n. 257 - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente; Legge 30 dicembre 1986 n. 936 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250 - Ente nazionale per l'aviazione civile; Decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 196 - Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni; Legge 29 dicembre 1993 n. 350 - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura*), si è ritenuto che le stesse amministrazioni, per le quali la legge disegna un procedimento di contrattazione "speciale", parzialmente derogatorio rispetto alla contrattazione dei comparti di contrattazione, **possano**



essere incluse nel decreto pur non essendo espressamente contemplate dall'articolo 17-bis, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, che prevede l'applicabilità della disposizione sulla vice dirigenza, di cui al comma 1 del medesimo articolo 17-bis, solo con riferimento **“al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2”**.

Tale soluzione può essere sostenuta nell'ambito di una valutazione delle norme sul piano sistematico. La mancata previsione nella definizione del comma 2 dell'articolo 17-bis degli enti ex articolo 70, comma 4, non sembra infatti consentire la non applicazione della disposizione medesima a tali enti, poiché secondo tale linea interpretativa non si applicherebbero agli stessi tutti gli istituti del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove non recepiti nei rispettivi ordinamenti.

Al riguardo, nell'individuazione del campo di applicazione delle ipotesi di cui al decreto, si è ritenuto possibile effettuare un generico riferimento al personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.165 del 2001, attraverso un'espressione che trova concreto sviluppo nell'elencazione contenuta nelle allegate tabelle sulle equiparazioni, le quali contemplano anche gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

3.2. Il problema dell'inclusione delle Regioni e degli Enti locali nel decreto di equiparazione ha invece trovato (come già si può evincere in questa relazione *sub 2*) diversa soluzione.



Com'è noto, nel disporre l'applicabilità della norma sulla vicedirigenza, anche con riferimento alla necessità del previo decreto interministeriale sull'equiparazione ai fini della definizione delle corrispondenze, la norma di cui al citato articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fa in ogni caso salvi gli effetti dell'articolo 27 dello stesso decreto. L'articolo per ultimo citato detta i criteri generali di adeguamento nelle pubbliche amministrazioni non statali alle norme organizzative in materia di dirigenza pubblica, stabilendo che le Regioni a statuto ordinario "nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare" e le altre pubbliche amministrazioni "nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare", adeguano i propri ordinamenti alle norme in materia di dirigenza del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto delle rispettive peculiarità.

Fermo restando, quindi, che la norma di legge, attraverso il rinvio all'articolo 27 del decreto legislativo n.165 del 2001, fa salva l'autonoma scelta di regioni ed enti locali per lo stesso riconoscimento della categoria vicedirigenziale, lo schema di decreto ha previsto delle mere **equiparazioni ai fini della mobilità in entrata**, in modo da chiarire quali siano, allo stato, le posizioni nel sistema di classificazione di Regioni e negli enti locali che corrispondono alle categorie C2 e C3 del comparto Ministeri che, nei diversi comparti di contrattazione, all'esito di una procedura di mobilità, assumerebbero presso questi ultimi la qualifica di vicedirigente.



In modo analogo si è ritenuto opportuno procedere per il comparto Sanità che, pure non espressamente individuato nell'eccezione del secondo comma dell'articolo 17-*bis* fra le amministrazioni cui si applica la salvaguardia dell'articolo 27, nell'attuale sistema dipende dalla competenza delle regioni.

4. Non si è ritenuto, invece, rientrante nell'oggetto del decreto, così come individuato dalla norma di legge, la definizione di **tempi e modalità di costituzione della predetta area pre-dirigenziale**, e quindi la data di effettivo inquadramento che incide sulla platea dei destinatari.

Tale problematica risulta, infatti, estranea alle finalità proprie del decreto interministeriale, che dovrà limitarsi ad individuare le equivalenze di qualifica nei diversi comparti e che è propedeutico rispetto all'attuazione della vice-dirigenza nei comparti diversi dal comparto Ministeri.

Al riguardo si specifica che un'indicazione in ordine alla decorrenza dell'inquadramento nella suddetta area pre-dirigenziale si ricava direttamente dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 145 del 2002, il quale stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere "*dal periodo contrattuale successivo a quello in corso*", alla data di entrata in vigore della legge stessa, sulla base di contratti collettivi stipulati a seguito dell'emanazione di appositi atti di indirizzo all'ARAN "anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi".

6. Tutto ciò premesso ed in considerazione della necessità di acquisire il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28



agosto 1997, n. 281 (punto n. 2 del parere n. 4239/06, reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di stato), si trasmette la bozza di decreto interministeriale nonché la tabella da allegare allo stesso, ove sono individuate, per ogni singolo comparto, tutte le posizioni equiparabili a quelle previste nel comma 1 dell'articolo 17-bis in questione e le equivalenze professionali ai fini delle procedure di mobilità intercompartimentale relative ai comparti Regioni-Enti locali e Sanità.